



IL COLLEGIO

composto da:

GIOVANNI STELLA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall' IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall' IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore ENRICO CAMILLERI

Riunione del 14/05/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 23 gennaio 2026 (e reclamo presentato il 27 marzo 2025), il ricorrente contestava il diniego opposto della compagnia assicurativa relativo alla liquidazione di un sinistro da perdita d'acqua, regolarmente denunciato e coperto, a suo dire, dalla polizza per danni derivanti da rottura accidentale di impianti idrici. Sul punto, rappresentava che l'impresa avrebbe negato l'indennizzo sostenendo che la rottura fosse da imputare all'usura dell'impianto e che, pertanto, il sinistro dovesse essere considerato esente dalla copertura della polizza. Il ricorrente contestava tale interpretazione e ne denunciava il mancato riscontro nel testo di polizza, non inclusivo di esclusioni per vetustà, usura o stato di manutenzione dell'impianto.

Il ricorrente rappresentava, inoltre, essere stato opposto, il predetto diniego, in assenza di accertamenti tecnici di sorta, idonei a dimostrare le cause della rottura dell'impianto; chiariva, a differenza di quanto indicato dall'impresa nelle motivazioni del diniego medesimo,



non essersi verificata la rottura in più punti di una sola conduttura, bensì la rottura di due condutture distinte, situate in aree diverse dell'abitazione (come documentato dalle foto e dalle relazioni tecniche).

Regolarmente costituitasi nel procedimento, l'impresa affermava rientrare il sinistro nella polizza "*omissis*", inclusiva, tra le altre, delle garanzie "Acqua Condotta" e "Ricerca e Riparazione del guasto"; nondimeno, soggiungeva come, a fronte della denuncia di anomalo consumo d'acqua, effettuata dal ricorrente in data 12 febbraio 2024, il perito incaricato non avesse potuto accertare cause e quantificazione del danno non essendo state ancora eseguite le opere di riparazione al momento del sopralluogo. Inoltre, aggiungeva che solo successivamente il ricorrente avrebbe trasmesso fotografie e una relazione tecnica, attestanti perdite in più punti della tubazione, tali da richiedere un *by pass*.

Richiamando il Decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito "Decreto"), l'impresa eccepiva l'inammissibilità del ricorso, stante la necessità di ulteriori accertamenti tecnici che il Collegio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, non può disporre.

Nel merito, sosteneva la non operatività della copertura. In particolare, richiama l'art. 1.8 delle Condizioni Generali di Assicurazioni, di seguito CGA, secondo cui la garanzia "spese di ricerca e riparazione dei guasti" presuppone un danno da "acqua condotta" indennizzabile, cioè danni materiali ai beni assicurati causati dallo spargimento d'acqua. Non risultando, dagli accertamenti, danni da bagnamento all'immobile, ma solo un consumo anomalo dovuto a perdita occulta, la garanzia non sarebbe attivabile.

L'impresa, rilevato che dalle fotografie prodotte sarebbe emerso un avanzato stato di ammaloramento dell'impianto, riferiva di aver offerto, a titolo di liberalità, un indennizzo di euro 200,00. Infine, contestava l'accidentalità della rottura: la presenza di perdite in più punti avrebbe indicato un'usura avanzata e prevedibile della tubazione, tale da escludere l'alea tipica del rischio assicurativo e quindi la copertura.

In sede di repliche, il ricorrente contestava le eccezioni di controparte osservando, anzitutto, che l'asserita impossibilità di svolgere accertamenti tecnici non fosse a lui imputabile, avendo sempre collaborato e fornito completa documentazione; quindi, che tale impossibilità derivasse dalle modalità con cui l'impresa aveva gestito l'istruttoria e che, in mancanza di elementi tecnici contrari, le deduzioni dell'assicuratore non potessero giustificare il rigetto della domanda.

Quanto alla presunta mancata operatività della garanzia, il richiamo all'art. 1.8 delle CGA veniva ritenuto inconferente, riguardando tale clausola solo le spese di ricerca e riparazione dei guasti, rientrando invece il sinistro nella garanzia principale di cui all'art. 1.2 "Acqua condotta", a copertura dei danni materiali derivanti da fuoriuscita d'acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti.

In merito all'asserita assenza di danni da bagnamento, il ricorrente evidenziava come la mancanza di segni visibili non escludesse il sinistro, tanto più in presenza di perdite riguardanti tubazioni sottotraccia o interrate, visto che in tali casi il danno consisterebbe nella rottura della tubazione e nelle opere necessarie per individuare e riparare il guasto. La



documentazione tecnica e fotografica prodotta avrebbe – a suo giudizio – comprovato l'evento, fondandosi invece, l'eccezione della compagnia, su mere ipotesi, prive di riscontro.

Quanto al presunto stato di usura delle tubature, il ricorrente rilevava che le fotografie scattate durante i lavori non avrebbero rappresentato le condizioni preesistenti dell'impianto così da non potere costituire prova dell'usura. Sulla dedotta assenza di accidentalità osservava, invece, che la presenza di due punti di perdita non avrebbe escluso di per sé la natura accidentale dell'evento, risultando la rottura documentata dagli interventi della società specializzata e dell'idraulico. Invocava infine la giurisprudenza di legittimità secondo cui il "fatto accidentale" esclude solo il dolo, non la colpa o i difetti di manutenzione, salvo prova tecnica di una specifica causa di esclusione; inoltre, rilevava come, in base all'art. 2697 cod. civ., spetti alla compagnia dimostrare una causa di esclusione della garanzia, donde, in assenza di accertamenti tecnici idonei a individuare una causa alternativa alla rottura accidentale, l'infondatezza dell'eccezione dell'impresa.

Infine, il ricorrente riferiva di aver rifiutato le proposte transattive formulate dall'impresa a titolo di liberalità (euro 200,00 ed euro 1.000,00), non formalizzate per iscritto.

In sede di controrepliche l'impresa reiterava l'istanza di inammissibilità del ricorso per le ragioni anzidette.

Nel merito, confermando quanto già espresso in sede di controdeduzioni, rimarcava l'inoperatività della garanzia in quanto l'art. 1.8 delle CGA stabilisce che sono indennizzabili le spese di ricerca e riparazione del guasto solo quando vi sono danni da acqua condotta (di cui all'art. 1.2 delle CGA), ovvero solo quando lo spargimento d'acqua ha cagionato danni materiali e diretti ai beni assicurati.

La compagnia inoltre confermava, quanto allo stato di usura già contestato all'interno delle controdeduzioni, che lo stesso risultava avvalorato dal fatto che la tubazione da cui si era manifestata la perdita si fosse rotta in più punti.

Il ricorrente concludeva, in sede di repliche, chiedendo al Collegio di: "1. respingere le eccezioni avversarie; 2. accertare l'operatività delle garanzie assicurative di cui agli artt. 1.2 e 1.8 della polizza; 3. riconoscere il diritto all'indennizzo previsto dal contratto per il sinistro denunciato."

L'impresa concludeva invece chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso e, in ogni caso, di respingerlo per i motivi di merito evidenziati.

DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio verte sull'accertamento dell'operatività di una garanzia per danni derivanti da rottura accidentale di impianti idrici, nonché sull'eventuale riconoscimento al ricorrente del diritto all'indennizzo contrattualmente dovuto.

Pregiudiziale risulta nondimeno l'eccezione sollevata dall'impresa, volta ad ottenere la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art 11, comma 8, del Decreto, secondo cui "il Collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso quando, ai fini della decisione,



sono necessari gli accertamenti istruttori che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, non può disporre".

L'eccezione non merita di essere accolta.

Va innanzitutto ribadito che il procedimento dinanzi a questo Arbitro è retto dai principi generali del processo civile, incluso quello che vuole il giudice *peritus peritorum*; nessun automatismo si dà dunque tra natura scientifica o tecnica delle questioni da dirimere e necessità di nomina – qui, certo, comunque preclusa – di una consulenza tecnica (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2024, n. 13603), ben potendo il Collegio valutare congruo il compendio documentale a propria disposizione, per addivenire ad una decisione della controversia resa secondo diritto (cfr. Coll. di Coordinamento Abf, 15 dicembre 2016, n. 10929), oltre che nel rispetto dell'art. 3, comma 3, del Decreto, secondo cui "le controversie sono esclusivamente documentali".

Tanto premesso, ritiene il Collegio che la controversia insorta tra le parti verta sulla interpretazione delle clausole di polizza e segnatamente sui termini di operatività della garanzia, alla stregua del combinato disposto degli artt. 1.2 e 1.8 delle CGA. Ciò, per un verso, risultando pienamente intellegibili gli elementi di fatto da cui la controversia stessa è scaturita e che sono compiutamente ricostruibili attraverso la ricca documentazione in atti; per altro verso, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, tenuto conto che lo "stabilire se un dato evento sia o non sia compreso tra quelli previsti da una polizza assicurativa è questione unicamente d'interpretazione del contratto, non d'altro" (cfr. Cass. civ., sez. III, 4 settembre 2023, n. 25768).

Nessuna consulenza tecnica appare pertanto necessaria e l'eccezione dell'impresa va respinta.

Venendo al merito del ricorso, esso si appunta sui termini contrattuali che individuano il perimetro di operatività della garanzia per danni da rottura accidentale di impianti idrici; il ricorrente, infatti, avendo già invocato, in sede di reclamo, la pretesa di spese di ricerca del guasto e di ripristino, in sede di ricorso e di repliche ha poi incentrato le proprie richieste sulle clausole di cui agli artt. 1.2 e 1.8 delle CGA, scorgendovi la fonte del proprio diritto a percepire l'indennizzo per le (sole) spese di riparazione danni, sopportate per via della rottura di una tubazione per perdite d'acqua.

L'impresa, per contro, sia in fase di controdeduzioni che di controrepliche, sostiene doversi guardare esclusivamente all'art. 1.8 delle CGA ("spese di ricerca e riparazione dei guasti"), salvo rilevare che la stessa non troverebbe applicazione nel caso di specie, per via di un duplice ordine di ragioni: non avendo il ricorrente lamentato né tantomeno comprovato alcun danno da "bagnamento alle pareti o ad altre parti dell'immobile", e soprattutto essendo stato riscontrato uno stato di usura della tubazione interessata, donde la non accidentalità del danno e per conseguenza la sua non indennizzabilità.

Ritiene il Collegio che la soluzione della controversia richieda innanzitutto di precisare contenuto e rapporto reciproco proprio delle citate disposizioni delle CGA (artt. 1.2 e 1.8); quindi, di valutare in che misura possa dirsi provato l'inveramento del rischio assicurato e,



infine, di accertare la configurabilità astratta di una qualche causa di esclusione della garanzia medesima e, in caso affermativo, il suo concreto ricorrere.

Tra le richiamate disposizioni delle CGA si dà un rapporto di principale a secondaria: l'art. 1.8 svolge infatti una funzione ancillare rispetto all'art. 1.2, una funzione cioè specificativa degli eventi e della tipologia di danni oggetto di copertura.

Nel mentre, infatti, l'art. 1.2 dichiara genericamente indennizzabili i danni da "acqua corrente", consistenti in quelli "materiali direttamente causati ai BENI ASSICURATI da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici"; il successivo art. 1.8 precisa che in caso di danno indennizzabile a termini della garanzia "acqua corrente" (così dunque richiamando la disposizione "principale"), in presenza di "rottura, guasto o occlusione accidentali" vengono rimborsate le spese di ricerca e riparazione.

Ciò detto, è la mera fuoriuscita di acqua condotta dalle tubazioni, dovuta a loro rottura accidentale, a costituire l'unico evento di rischio assicurato, senza che sia dato invece desumere, dal tenore letterale delle due norme, la necessità anche di una sua estrinsecazione, di una sua apprezzabilità *ictu oculi*, ad esempio consistente nel "bagnamento alle pareti o ad altre parti dell'immobile", come sostenuto dall'impresa.

E' d'altra parte indirizzo giurisprudenziale largamente prevalente quello secondo cui, "nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'articolo 1362 all'articolo 1365 cod.civ. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'articolo 1366 cod.civ all'articolo 1371 cod.civ." (Cass. civ., sez. II, 12 novembre 2024, n. 29161).

Quand'anche, del resto, si reputasse non autoevidente il senso letterale delle citate clausole di polizza nel senso di ricomprendere ogni variante della "fuoriuscita d'acqua", sia cioè che visibile all'esterno, sia che occulta, alla medesima conclusione condurrebbero in ogni caso anche ulteriori canoni di ermeneutica contrattuale, quali quello di comune intenzione delle parti (art. 1362 cod. civ.), di interpretazione complessiva delle clausole le une mediante le altre (art. 1363 cod. civ.) e ancora di interpretazione del contratto secondo buona fede (art. 1366 cod. civ.).

Diversamente opinando si profilerebbe una riduzione dello spettro del rischio assicurato, surrettiziamente additiva rispetto a quella conseguibile mediante eventuali clausole di esclusione della garanzia. Di più, una riduzione confliggente con il senso letterale delle espressioni impiegate, ivi compresa quella rinvenibile nell'art. 1.8 delle CGA, secondo cui sono indennizzabili le spese di ricerca e riparazione del guasto; ed ancora, una riduzione distorsiva della stessa causa contrattuale, giacché tale da alterare il sinallagma in pregiudizio del solo soggetto assicurato.

Tanto premesso, in ordine all'evento considerato (fuoriuscita d'acqua da rottura accidentale di tubature idriche), il ricorrente ha prodotto congrua documentazione, anche fotografica, comprovante le riparazioni resesi necessarie, così assolvendo all'onere probatorio su di sé



gravante; non altrettanto può invece dirsi per l'impresa, che nessun elemento di prova contraria ha fornito.

L'impresa ha semmai eccepito il ricorrere di una causa di esclusione della garanzia, consistente nella particolare usura della tubazione, la quale a suo giudizio eliderebbe l'elemento di accidentalità della rottura occorsa, viceversa richiesto dagli artt. 1.2 e 1.8 delle CGA.

Senonché, giova preliminarmente rilevare come l'accidentalità di un evento sia incompatibile con i soli fatti dolosi, mentre non anche con quelli colposi: "la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi" (cfr., *ex multis*, Cass. civ., sez. III, ord. 27 giugno 2023, n. 18320; Cass. civ., sez. III, 29 luglio 2022, n. 23762; Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2019, n. 20305). Ove mai accertata - cosa pure da escludere nella specie - la usura della tubazione non avrebbe dunque giocato un ruolo di per sé obliterativo del connotato di accidentalità della rottura intervenuta.

Da altra prospettiva, poi, mette conto rilevare come nel caso di specie non sia punto dato invocare una specifica causa di esclusione della garanzia, riposante appunto nella usura delle tubazioni idriche.

Come noto, in materia di contratto di assicurazione si suole distinguere tra rischi "inclusi", "esclusi" e "non compresi", i primi essendo quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo; i secondi quelli estranei al contratto ed infine, quelli "non compresi", i rischi che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è interdetta con un patto espresso di delimitazione del rischio (cfr. Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2023, n. 31251). Senonché, nessun fondamento presenta la tesi sostenuta dall'impresa, secondo la quale il contratto in essere tra le parti individuerrebbe nell'usura della tubatura una ipotesi di delimitazione del rischio indennizzabile.

Milita in tale direzione l'art. 3.1 delle CGA, che valorizza sì l'usura (unitamente a corrosione e difetti di materiale) ma quale ragione di esclusione della riparabilità di danni unicamente allorché questi abbiano interessato apparecchi o impianti interessati da scoppio, di cui essa usura sia stata causa efficiente. Inoltre, sempre nel corpo delle CGA, l'usura viene poi espressamente indicata ma in un'altra categoria di rischi — non sottoscritta dal ricorrente — ossia la clausola 1.3. "Fenomeni elettrici", in cui l'assicuratore specifica l'applicazione della polizza dei danni materiali e diretti al fabbricato "non dovuti a usura o manomissione".

In nessuna altra disposizione si fa parola di usura, tanto meno come elemento di delimitazione del rischio assicurato consistente nella fuoriuscita di acqua corrente.

Ciò fa dire non fondata l'eccezione di merito sollevata dall'impresa e depone invece per il pieno accoglimento del ricorso.



PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'impresa corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 2289,00, al netto dell'eventuale franchigia, oltre interessi dal reclamo al soddisfo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'impresa corrisponda a IVASS la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Il Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA